



**Verbale della Giunta Camerale n. 5 del 29/09/2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di settembre alle ore 10,30 nella propria sede, si è riunita la Giunta della Camera di Commercio, convocata dal Presidente, Dott. Alfredo Malcarne, tramite Pec con nota Prot. n 0011599/U del 21/09/2017, per la discussione dell'o.d.g. ivi allegato.

**Presiede la riunione:**

- Alfredo MALCARNE – PRESIDENTE

**Sono presenti i Signori Componenti:**

Sergio BOTRUGNO	rappresentante del settore agricoltura
Emanuele STERNATIVO	rappresentante settore artigianato
Sonia RUBINI	rappresentante settore artigianato
Massimiliano PENNETTA	rappresentante settore commercio
Antonio D'AMORE	rappresentante del settore turismo

Risultano assenti giustificati il Dott. Massimo Bianco, rappresentante del settore industria, il Sig. Antonio Ignone, rappresentante del settore artigianato e il Dott. Arellio Donato Fusco rappresentante del settore commercio.

Sono assenti giustificati i Signori Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Vito Galizia	Presidente
Dott. Giovanni GALLO	Componente
Dott.ssa Lucia Anna ARSENI	Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Raffaele Caforio, Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio, coadiuvato dalla Dott.ssa Rosa Palmieri del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane e dalla Dott.ssa Patrizia Perrucci della Segreteria Generale.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 6 componenti della Giunta, rileva che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare e dichiara aperta la seduta.



Yantai della Camera d'Commercio n. 9 del 2008/2017

L'assemblea straordinaria del giorno 20 del mese di settembre alle ore 16.30 nella propria sede si è tenuta la Camera di Commercio, convocata dal Presidente Dott. Antonio Mariani, tenuto per con nota prot. n. 001190011 del 20/09/2017, per la

Preside la riunione:

Alberto MALCANTONE - PRESIDENTE

Due presenti i signori componenti

responsabile del settore economico  
responsabile del settore legale  
responsabile del settore amministrativo  
responsabile del settore culturale  
responsabile del settore sportivo

Angelo D'AMORE  
Alessandro PENNITTA  
Eugenio MELI  
Francesco ETROVA LINO  
Eugenio BOTTEGNO

Omissis

Risultano assenti giustificati il Dott. Massimo Basso, rappresentante del settore culturale, il sig. Antonio Lanza, rappresentante del settore sportivo e il Dott. Andrea

Due sono presenti i signori componenti il Collegio dei Sindaci della Camera

Componente  
Componente  
Componente

Dott. Vito Galati  
Dott. Giovanni GALATI  
Dottessa Lucia Anna ARSINI

Segue la lettura di leggere il Dott. Angelo Raffaele Caltano, segretario generale

Il Presidente, constatata la presenza di 4 componenti della Camera, viene dichiarata valida

10/1





**Delibera n. 39 del 29/09/2017**

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazione possedute.

Relatore il Segretario Generale il quale fa presente che l'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ha disposto un adempimento obbligatorio a carico delle pubbliche amministrazioni che entro il termine perentorio del 30 settembre 2017, devono effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette detenute alla medesima data di entrata in vigore della citata disposizione (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 ( messa in liquidazione, cessione fusione o soppressione).

Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi per la Camera di Commercio di Brindisi, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

Nello specifico il TU prevede preliminarmente che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Il Decreto prevede, altresì, nei limiti di quanto sopra indicato che le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento esclusivamente delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (o allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In ottemperanza alle suddette disposizioni è necessario in via preliminare verificare la sussistenza di entrambi i requisiti (stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e svolgimento di una delle attività di cui all'art. 4 comma 2) per poi procedere alla verifica, sempre con riguardo a ciascuna partecipazione, dell'assenza di una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 che sono nello specifico:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (in via transitoria l'art. 26 comma 12-quinquies del d. lgs. 100 del 16 giugno 2017 ha ridotto la misura del fatturato medio a cinquecentomila euro);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il provvedimento di ricognizione –continua il relatore -, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili inoltre anche alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 sempre del citato D.lgs 175/2016, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti.

Il decreto stabilisce inoltre anche:

- 1) i tempi (l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1);
- 2) le conseguenze della mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti. In tali casi il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo







2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater codice civile.

Si fa presente che sulla materia è intervenuto:

1. l'art.4 comma 5 del Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che costituisce disposizione speciale per gli Enti camerali. Tale disposizione, ha introdotto per gli Enti camerali una vigilanza in materia ed un potere sostitutivo in capo al Ministero dello Sviluppo Economico; infatti, con riferimento all'attuazione del Dlgs 2016/ 175, dispone che gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n.580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva;
2. la Nota del MEF Prot n. 53393 del 5/07/2017 che ha previsto che l'esito della ricognizione di cui all'art.24 del D.lgs 175/2016 dovrà essere comunicata anche attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, attualmente già in uso dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche;
3. la deliberazione n.19/2017 della Corte dei Conti –Sezione delle Autonomie-recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.lgs 175/2016. Tali indirizzi sono stati recepiti dal modello di revisione straordinaria delle partecipazioni e dalle relative linee guida predisposte da Unioncamere nazionale.

Per poter procedere nel senso indicato – continua il relatore- risulta utile analizzare il portafoglio delle partecipate detenute alla data del 23 settembre 2016 (data entrata in vigore DLgs 175/2016) di seguito indicate:

progressivo	denominazione società	stato di attività	% quota di partecipazione	partecipazione di controllo	società in house
1	C.S.A. SCRL	attiva	0,76	no	si
2	CONSORZIO CENTRO AGROALIMENTARE FASANO SRL	attiva	0,85	no	no
3	RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE	liquidazione	0,18	no	si
4	JOBCAMERE SRL	liquidazione	0,03	no	si
5	INFOCAMERE SCPA	attiva	0,04	no	si



progressivo	denominazione società	stato di attività	% quota di partecipazione	partecipazione di controllo	società in house
6	AGROQUALITA' S.P.A	attiva	0,25	no	no
7	ISNART SCPA -	attiva	0,10	no	si
8	BORSA MERCI TELEMATICA SCPA	attiva	0,08	no	si
9	TECNOBORSA SCPA	attiva	0,19	no	no
10	AEROPORTI DI PUGLIA SPA	attiva	0,004	no	no
11	IC OUTSOURCING SCRL	attiva	0,03	no	si
12	TECNOSERVICECAMERE SCPA	attiva	0,02	no	si
13	DINTEC SCRL	attiva	0,09	no	si
14	GAL ALTO SALENTO SCRL	attiva	0,08	no	no
15	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (SI CAMERE)	attiva	0,08	no	si
16	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO SALENTINO S.C.R.L.	attiva	1,21	no	no

Si dà atto che rispetto alla situazione illustrata in sede di relazione sui risultati inerente il piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1, c. 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, di cui alla determinazione d'urgenza n. 8 del 29/03/2016 ratificata con delibera di Giunta n.11 del 13/04/2016, è cessata la partecipazione nella società IG STUDENTS Puglia srl in liquidazione, a seguito della cancellazione d'ufficio di tale società ai sensi art. 2490 c.c.in data il 7/04/2016; inoltre alla data del 23 settembre non era stata ancora stata acquisita al portafoglio camerale la partecipazione nella società GAL terra dei Messapi, di cui alla delibera di Giunta n.55 del 9/9/2017, perfezionatasi solo in data 6/10/2016.

Posto che la disciplina dell'art.24 del D.lgs 175/2016 non è esattamente rispondente con la disciplina precedente sul tema, la predisposizione del piano (e il suo aggiornamento) richiede necessariamente l'effettuazione di una nuova valutazione che tenga conto delle nuove finalizzazioni delle partecipazioni. Conseguentemente si ritiene che debbano essere sottoposte nuovamente ad approvazione le ipotesi di dismissione di partecipazioni societarie detenute, come peraltro indicato da Unioncamere giusta nota Prot. n. 0023584/2016.

L'analisi dettagliata degli elementi utili alle valutazioni di competenza che riguardano sia le società per le quali si erano in precedenza espressa la volontà di



